



COMUNE DI GENOVA

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19 PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Premessa

Il presente protocollo ha lo scopo di descrivere le modalità adottate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nello specifico, le misure scelte dal Comune di Genova per la prevenzione e il contenimento nell'ambito di un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Più in particolare, sono qui contenuti gli indirizzi operativi specifici validi per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure preventive e contenitive.

L'ambito di riferimento è, quindi, tutto quello del commercio al dettaglio su aree pubbliche, comprensivo, pertanto, dei mercati di merci varie e alimentari, delle fiere, delle sagre, degli hobbisti e simili.

Gli indirizzi forniti derivano da quelli in oggi riconosciuti a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra i quali le norme di comportamento e di distanziamento sociale.

Le indicazioni si pongono, inoltre, in continuità con quelle di livello nazionale e regionale nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

Tali indicazioni e indirizzi vengono qui specificati ed adattati in relazione al contesto del commercio su aree pubbliche e declinati in procedure e istruzioni operative finalizzate a mettere in atto dette misure.

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e operatore economico, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto imprenditoriale, ma anche per la collettività.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo a seconda delle necessità.

Campo di Applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività di commercio su aree pubbliche, meglio dettagliate, secondo la nomenclatura della normativa regionale, come segue:

- a) per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno;
- b) per aree pubbliche, le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;



COMUNE DI GENOVA

- c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- e) per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
- k) per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati.

Riferimenti normativi e documentali

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020;
- Protocollo sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Mi.S.E. e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali del 14/03/2020 modificato in data 26/04/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- DPCM 17/05/2020;
- DPCM 18/05/2020;
- D. Lgs. 81/08;
- *Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative* della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 22/05/2020;

Misure generali

1. Mantenimento in tutte le attività e nelle loro varie fasi del distanziamento interpersonale di



Comune di Genova | Direzione Sviluppo del commercio





COMUNE DI GENOVA

- almeno 1 metro.
2. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, con particolare riguardo alle zone prossime ai sistemi di pagamento.
 3. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti;

Competenze del Comune

1. Il Comune controlla la situazione delle aree pubbliche su cui si svolge il commercio al dettaglio al fine di verificare che la conformazione dell'area consenta la possibilità di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Ove suddetta conformazione non lo consenta, si provvede alla riorganizzazione degli spazi finalizzata a consentire il mantenimento del distanziamento interpersonale. Costituiscono eccezioni all'obbligo del distanziamento i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
2. Il Comune controlla e monitora lo svolgimento delle attività tramite personale che svolgerà funzioni di presidio dell'area con facoltà di disporre contingentamenti negli accessi qualora si verificano situazioni di sovraffollamento degli spazi. Tale personale effettuerà anche funzione di informazione e promozione del rispetto delle misure di prevenzione. Suddetto personale si atterrà alle indicazioni contenute nei protocolli di ente di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19.
3. I beni usati potranno essere commercializzati solo se provvisti di apposita documentazione attestante l'avvenuta sanificazione.

3

Competenze dei titolari di posteggi

1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato.
2. Utilizzo obbligatorio di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani.
3. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti tramite il posizionamento di adeguata cartellonistica.
4. Messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco.
5. Rispetto del distanziamento interpersonale tra i clienti di almeno un metro ottenuto anche tramite apposita segnaletica a terra.
6. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
7. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.